

**COMUNE DI FANO**  
**(Provincia di Pesaro-Urbino)**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
PROPAGANDA ELETTORALE**

**(approvato con deliberazione di consiglio n. 229 del 20/11/2013  
modificato con deliberazione di consiglio n. 44 del 26/03/2014 )**

- A) Indice generale**
- B ) Premessa**
- C ) Testo Regolamento**
- D) Modulistica**
- E) Riferimenti normativi**

## Allegato A) Indice generale

### Indice generale

Allegato B) Premessa.....	3
Propaganda elettorale.....	3
Allegato C) Testo Regolamento.....	4
Art. 1 Propaganda mediante affissioni.....	4
Art. 2 Norme tributarie in materia di propaganda elettorale e regime delle affissioni in periodo elettorale.....	4
Art. 3 Norme tributarie in materia di propaganda elettorale e regime delle affissioni in periodo ordinario (non disciplinati dalle leggi n. 212/56 e n. 130/1975).....	5
Art. 4 Individuazione degli spazi.....	5
a) N. 1 Centro abitato “Centro-città” (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti - n. 5 spazi).....	5
b) N. 12 centri abitati (superiori a 150 abitanti ed inferiori a 3.000 abitanti – n. 1 spazio cad.); .....	6
Art. 5 Assegnazione degli spazi.....	6
Art. 6 Divieti.....	7
Art. 7 Propaganda mediante postazioni temporanee mobili e sedi di comitati elettorali.....	7
Art. 8 Comizi, riunioni di propaganda elettorale e banchetti.....	8
a) Piazze disponibili.....	8
b) Sale disponibili .....	8
Art. 9 Altre forme di propaganda tradizionale .....	10
a) Propaganda luminosa e propaganda mobile.....	10
b) Volantinaggio.....	10
c) Propaganda sonora.....	11
Art. 10 Nuove forme di propaganda elettorale: email, internet, chiamate telefoniche, sms e mms .....	11
Art. 11 I divieti in materia di propaganda .....	11
a) Divieti decorrenti dal 45° giorno antecedente il voto .....	12
b) Divieti decorrenti dal 30° giorno antecedente il voto .....	12
c) Divieti decorrenti dal 15° giorno antecedente il voto.....	12
d) Divieti nel giorno antecedente il voto ed in quelli di votazione. ....	12
Art. 12 Sanzioni previste per i reati connessi alla propaganda elettorale.....	13
Art.13 Controlli .....	13
Art.14 Rilascio copia liste elettorali .....	13
Art 15 Norme finali.....	13
Allegato D) Modulistica .....	14
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale.....	15
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE GAZEBO e/o BANCHETTO PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE (in periodo elettorale ).....	17
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI UNA PIAZZA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE/COMIZIO ELETTORALE (in periodo elettorale ).....	18
Oggetto: MODULO DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI SPAZIO SPECIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ( in caso di referendum ) .....	19
Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER PROPAGANDA SONORA INSTALLATA SU MEZZI MOBILI in periodo elettorale.....	20
Allegato E) Riferimenti normativi.....	21

## **Allegato B) Premessa**

La presente disciplina ha lo scopo di rendere disponibile e facilmente utilizzabile dai gruppi o partiti politici le informazioni di massima e le corrette procedure da attuare per realizzare tutte quelle attività inerenti la propaganda elettorale diretta a determinare la scelta elettorale, sia durante il cd. periodo elettorale, che inizia con la pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi e termina alle ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni, sia nei periodi immediatamente precedenti lo svolgimento della “campagna elettorale”.

### **Propaganda elettorale**

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano le proprie attività e le proprie proposte (c.d. propaganda diretta). Anche i comitati, le associazioni e i gruppi di elettori possono intervenire nella campagna elettorale a sostegno di candidati o partiti che partecipano alla consultazione elettorale (cd. Propaganda indiretta).

## **Allegato C) Testo Regolamento**

### **Art. 1 Propaganda mediante affissioni**

1. Sono mezzi di propaganda mediante affissione:
  - a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale;
  - b) gli stampati con la sola indicazione di denominazioni di partiti o liste o nomi di candidati;
  - c) la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli e contrassegni di partiti o liste, anche non partecipanti alla competizione;
  - d) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. A partire dal 30° giorno antecedente la votazione, l'affissione del materiale di propaganda elettorale può avvenire solo negli appositi spazi (tabelloni elettorali).
3. In deroga a tale divieto, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche autorizzate poste in luogo pubblico, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
4. Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite, le insegne indicanti le sedi dei partiti. Inoltre, in deroga alla forma di pubblicità mediante affissioni negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune, prevista in generale dalla medesima legge, sono altresì consentite, non configurando sostanzialmente come forma di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali ( artt. 1 e 4 della legge 130/1975).
5. Non è, per contro, consentito esporre nelle bacheche, ancorchè autorizzate, materiale di propaganda, ne possono essere utilizzate, per esporre materiale consentito (giornali o periodici), bacheche che siano state autorizzate in data successiva a quella di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi. Si ribadisce, inoltre, che è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate e simili. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti "point elettorali". Difatti non si rinvengono fattispecie derogatorie ulteriori rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica trovando tale possibilità un espresso limite nell'articolo 14 delle disposizioni sulle leggi in generale.

### **Art. 2 Norme tributarie in materia di propaganda elettorale e regime delle affissioni in periodo elettorale**

1. Il regime delle imposte sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ( *articolo 20 d.p.r. n. 639/1972 ss.mm.ii.* ) prevede che in periodo di elezioni sia esente dall'imposta sulla pubblicità la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in conformità alla legge n. 212/1956, ss.mm.ii.. Ciò stante, ad iniziare dal giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, ogni forma di propaganda elettorale che non sia esplicitamente vietata dalla legge n. 212/1956 e successive modificazioni, è esente dal pagamento della imposta sulla pubblicità.
2. Per quanto concerne le affissioni di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda elettorale negli spazi speciali, è ovvio che esse siano esenti dal pagamento dei relativi diritti se eseguite direttamente dagli interessati, senza il tramite del servizio comunale di affissione. Se, invece, gli interessati si servono del servizio comunale delle pubbliche affissioni, sono tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 3 Norme tributarie in materia di propaganda elettorale e regime delle affissioni in periodo ordinario (non disciplinati dalle leggi n. 212/56 e n. 130/1975)**

1. Fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del capo III del d.p.r. n. 639/72, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. n. 639/1972, la misura dell'imposta sulla pubblicità è ridotta del 50 per cento per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.
3. Ai sensi dell'articolo 33 dello stesso decreto, la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali.
4. L'ultimo comma dell'articolo 28 dello stesso decreto, prevede che il Comune possa concedere agli interessati l'affissione diretta, cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni, in spazi di loro pertinenza; in tal caso il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità è dovuto in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni, ridotti del cinquanta per cento.

### **Art. 4 Individuazione degli spazi**

1. Gli spazi da destinare all'affissione sono individuati dalla Giunta Comunale entro il 30° giorno antecedente la votazione in base alla popolazione residente, nel rispetto dei seguenti parametri:
  - da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
  - da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
  - da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
  - da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
  - oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.
2. Deve essere garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I tabelloni devono essere posizionati in modo che i manifesti siano ugualmente e chiaramente visibili dai cittadini.
3. "Ai fini dell'individuazione del numero dei luoghi riservati all'affissione per la propaganda diretta, in conformità con le richiamate disposizioni, il territorio del Comune di Fano viene suddiviso in n. 1 centro abitato "Centro-Città" da 10.001 a 30.000 abitanti (almeno 5 e non più di 10 spazi) e n. 12 centri abitati da 150 a 3.000 abitanti (almeno 1 e non più di 3 spazi), per un totale di n. 17 spazi:

#### **a) N. 1 Centro abitato "Centro-città" (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti - n. 5 spazi)**

1. Via E. Mura San Gallo (centro storico) - su muro di cinta Convento di S. Paterniano (tabelloni in legno murali);
2. Via Campania (quartiere Fanfani) - su banchina stradale lungo la recinzione della scuola media "M. Nuti" (tabelloni in legno);
3. Via Ugo Bassi (zona Vallato) - nel parcheggio di fianco alla chiesa di S. Paolo (tabelloni

in ferro);

4. Via Canale Albani (zona Passeggi) - nei parcheggi lungo la strada lato canale tratto da Via IV Novembre alla ex ferrovia (tabelloni in ferro);

5. Via del Ponte (quartiere San Lazzaro) - nel parcheggio adiacente la scuola materna “03-06” (tabelloni in ferro, abbinati facciali);

**b) N. 12 centri abitati (superiori a 150 abitanti ed inferiori a 3.000 abitanti – n. 1 spazio cad.);**

1. Roncosambaccio - su recinzione ex scuola ed in prosecuzione sulla banchina stradale (tabelloni in legno);

2. Fenile - dietro il centro commerciale (tabelloni in ferro);

3. Sant'Andrea - su cigli e scarpate stradali vicino alla ex scuola (tabelloni in legno);

4. Carignano - su muro di cinta della ex scuola (tabelloni in legno murali);

5. Carrara - Strada Nazionale Flaminia, nel parcheggio vicino alla scuola davanti al distributore carburanti. (tabelloni in legno);

6. Cuccurano - in via Urbino nel parcheggio vicino alla scuola (tabelloni in ferro);

7. Rosciano - Strada Nazionale Flaminia, nel parcheggio d'angolo con Via G. Ferraris (tabelloni in ferro abbinati facciali);

8. Centinarola - Via Monfalcone lungo la recinzione dell'area sportiva (tabelloni in legno);

9. Metaurilia - sul ciglio della strada che porta a “Baia Regina” lungo la recinzione della scuola materna e dell'area verde (tabelloni in legno);

10. Marotta - Via Ammiraglio Cappellini, lungo la recinzione della ferrovia (tabelloni in legno);

11. Caminate - nel parcheggio oltre la chiesa (tabelloni in ferro abbinati);

12. Bellocchi - I strada nel parcheggio della scuola elementare F. Tombari (tabelloni in ferro);

**Art. 5 Assegnazione degli spazi**

1. Tra il 33° ed il 30° giorno antecedente alle elezioni o, comunque, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, la Giunta Comunale delimita e ripartisce gli spazi di propaganda elettorale.

2. I tabelloni sono ripartiti in numero di sezioni corrispondente al numero delle liste o delle candidature uninominali ammesse.
3. In ognuno degli spazi anzidetti, spetta ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri uno di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri uno di altezza per metri 0,70 di base.
4. L'ordine di assegnazione dipende dal sorteggio effettuato in sede di ammissione delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

## **Art. 6 Divieti**

1. Dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura della votazione, sono vietate:
  - a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
  - b) l'affissione o l'esposizione di manifesti di propaganda elettorale o altri stampati in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, salvo le deroghe previste per le sedi dei partiti, dei comitati elettorali e per i gazebo.
2. Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (articolo 8 legge n. 212/1956 come modificato dalla legge 130/1975) e sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

## **Art. 7 Propaganda mediante postazioni temporanee mobili e sedi di comitati elettorali**

1. La normativa elettorale consente l'allestimento di postazioni temporanee mobili (cosiddetti gazebo) sulle quali è ammessa l'esposizione di materiale di propaganda elettorale. Dal 30° giorno antecedente la votazione, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a tale scopo può avvenire senza il pagamento della relativa tassa, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
2. Anche nelle sedi dei comitati elettorali, allestite in via continuativa per l'intera durata della campagna elettorale, è consentita l'affissione di materiale di propaganda elettorale.
3. Per agevolare i controlli da parte delle forze dell'ordine, è obbligatorio, da parte dei soggetti promotori, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune e precisamente al Comando di Polizia Municipale.
4. In relazione alla questione dell'installazione di postazioni mobili (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, può essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture, a fini elettorali, solo nei luoghi a ciò riservati ed alle seguenti determinate condizioni:
  - a) il posizionamento del gazebo (uno per richiedente e con superficie massima occupabile pari a mq. 9 ) può avvenire esclusivamente nei seguenti luoghi:
    - Piazza XX Settembre;
    - Piazza giardini Amiani limitatamente all'area nord prospiciente Via De Amicis;
    - "Piazza-giardini" Faà di Bruno (Marotta)
  - b) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati e possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;
  - c) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso,

in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni;

5. Modalità di presentazione delle richieste (modalità valide esclusivamente in periodo elettorale) e termini di concessione delle autorizzazioni in deroga all'articolo 10 del regolamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche ( *approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 14.03.2012* )

a) le relative comunicazioni saranno indirizzate al Sindaco utilizzando la modulistica di cui all'allegato C) del presente regolamento e trasmesse al servizio elettorale a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it), o tramite fax al numero 0721/887411 e dovranno pervenire almeno sette giorni lavorativi prima della data richiesta per l'installazione .

b) nel caso di concomitante presentazione da parte di partiti diversi, della richiesta di gazebo nello stesso luogo ed orario, la priorità sarà data al partito che ha richiesto per primo l'installazione del gazebo;

c) una volta presentata la richiesta, il servizio elettorale farà conoscere se per la stessa ora e luogo (spazio) sia già stata autorizzata l'installazione di altro gazebo. In caso contrario, provvederà ad inviare la suddetta richiesta al competente ufficio comunale, il quale dovrà far pervenire la relativa autorizzazione entro due giorni all'ufficio elettorale, che poi ne curerà la trasmissione al richiedente.

6. L'installazione del gazebo non può superare, nell'arco di una giornata, le ore 4 consecutive.

## **Art. 8 Comizi, riunioni di propaganda elettorale e banchetti**

1. Forme tipiche di propaganda elettorale sono:

a) i comizi

b) le riunioni elettorali

c) i banchetti, ossia postazioni mobili destinate alla distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

2. Per l'occupazione delle piazze, dal 30° giorno antecedente la votazione, non è necessario dare avviso al Questore delle riunioni elettorali e dei comizi con i consueti tre giorni di anticipo previsti dalle leggi sulla pubblica sicurezza. I promotori devono però ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Individuazione delle sale comunali;

*“ A decorrere dal giorno di convocazione dei comizi elettorali i Comuni, in base a proprie disposizioni regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti (articolo 19, comma 1 legge 10 dicembre 1993, n.515)” .*

4. Per regolare l'avvicendamento dei vari partiti per tenere comizi e riunioni di propaganda elettorale sono rese disponibili le seguenti piazze e sale di proprietà comunale:

### **a) Piazze disponibili:**

- Piazza XX Settembre (superficie occupabile pari a mq. 2.000,00 ca. al netto delle occupazioni già rilasciate per tavolini/bar ecc);
- Piazza giardini Amiani limitatamente all'area nord prospiciente Via Dè Amicis (superficie occupabile pari a mq. 500,00 ca.)
- “Piazza-giardini” Faà di Bruno (Lungomare di Marotta);

### **b) Sale disponibili**

- Sala Consiliare presso la Civica Residenza con capienza massima di 99 persone;
- Sala Verdi presso Teatro della Fortuna con capienza massima di 176 persone;
- Sala quartiere Centro civico di Marotta (Ex sede della Circoscrizione).



Si precisa che l'utilizzo delle altre sale di proprietà comunale in periodo elettorale può avvenire solo per motivi diversi dalla propaganda e rimane soggetto alle vigenti disposizioni in materia.

Per l'allestimento di banchetti, utilizzabili come luogo di distribuzione di materiale di propaganda elettorale l'area individuata dal comune di Fano è quella prospiciente palazzo Gabuccini, sito in corso G. Matteotti, e/o all'interno della piazza già autorizzata per il comizio/manifestazione elettorale.

5. Modalità di presentazione delle richieste (modalità valide esclusivamente in periodo elettorale) e termini di concessione delle autorizzazioni in deroga all'articolo 10 del regolamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche (*approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 14.03.2012*);

a) Le richieste di piazze e sale per i comizi e le riunioni di propaganda saranno indirizzate al Sindaco, utilizzando la modulistica di cui all'allegato C) del presente regolamento, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:

[elektorale@comune.fano.ps.it](mailto:elektorale@comune.fano.ps.it), o tramite fax al numero 0721/887411 entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile di presentazione (entro sette giorni lavorativi antecedenti la manifestazione), con indicazione della data, luogo ed orario di svolgimento;

b) Con le stesse modalità andranno presentate le richieste per l'installazione di banchetti da effettuarsi nelle piazze destinate ai comizi (nell'ultimo giorno di propaganda elettorale, però, non sarà consentito l'allestimento di banchetti nelle piazze del Comune di Fano destinate a comizi) e per i banchetti da installare in luoghi diversi dalle piazze, e più precisamente in Corso G. Matteotti, nell'area prospiciente palazzo Gabuccini;

c) Nel caso di concomitante presentazione da parte di partiti diversi, della richiesta di comizi e banchetti nello stesso luogo ed orario, la priorità sarà data al partito che ha richiesto per primo lo svolgimento del comizio;

d) una volta presentata la richiesta, il servizio elettorale farà conoscere se per la stessa ora sia già stato autorizzato nella medesima piazza o sala altro comizio o riunione di propaganda o banchetto. In caso contrario, provvederà ad inviare la suddetta richiesta al competente ufficio comunale, il quale dovrà far pervenire la relativa autorizzazione entro due giorni all'ufficio elettorale, che poi ne curerà la trasmissione al richiedente.

e) In ogni caso le autorità che abbiano rilasciato le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi elettorali dovranno sempre darne immediata comunicazione alla Prefettura di Pesaro e Urbino, al Questore, alle forze dell'ordine ed ai responsabili dei partiti e delle liste;

f) I comizi all'aperto potranno durare ore due ( 2 ); avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termineranno entro le ore 23.00; nei giorni festivi e nella settimana antecedente alla data delle elezioni quest'ultimo termine viene prorogato alle ore 24.00. In un medesimo luogo e escluso lo svolgimento contemporaneo dei comizi e, nel caso di successione senza soluzione di continuità, dovranno comunque essere disposti adeguati intervalli di tempo, di durata non inferiore a quindici minuti, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché per la materiale esecuzione delle operazioni connesse allo svolgimento dei comizi stessi;

g) L'installazione di eventuali palchi, pedane o simili potrà avvenire esclusivamente e con oneri a carico del richiedente;

h) Il pagamento della T.O.S.A.P., per l'utilizzo delle piazze e/o vie<sup>1</sup>, e/o il rimborso forfettario per l'utilizzo delle sale comunali<sup>2</sup> dovrà avvenire anteriormente alla manifestazione, previa autorizzazione;

i) Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'utilizzo di apparecchi amplificatori o di altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, che per la riproduzione sonora di discorsi, motti od inni registrati ( paragrafo 25 circolare n. 1943/1980 M.I.);

j) Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti delle modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti

---

1 Vedi "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P." approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 19/07/1994 e ss.mm.

2 Vedi nota pag. 15 del presente Regolamento

dei partiti interessati, dovranno tempestivamente informarne l'autorità locale di Pubblica Sicurezza;

k) Gli orari fissati dovranno essere rigorosamente rispettati;

l) E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico. Non e pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto, con gli avversari politici;

m) Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato fra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alle competenti autorità di P.S.;

n) Per l'organizzazione dei comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di P.S.;

o) I responsabili dei partiti politici ed i rappresentanti delle liste presentate in occasione di ogni consultazione elettorale dovranno impegnarsi a non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose, case di cura, scuole, convitti e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini; nel caso di mercati e fiere saranno ammessi i cd. "banchetti volanti" a condizione che non arrechino intralcio allo svolgimento delle attività commerciali;

p) Le formazioni politiche o i gruppi di appartenenza si impegneranno, altresì, ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate;

q) L'articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che, durante la campagna elettorale, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche (che decorre dalla data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali) di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

r) Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva nelle forme scritte od affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile;

s) Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettorale verranno oscurate o defisse a cura del Comune;

t) A decorrere dal giorno di convocazione dei comizi elettorali i Comuni, in base a proprie disposizioni regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti( articoli 19, commi 1 e 2 legge 10 dicembre 1993, n.515);

## **Art. 9 Altre forme di propaganda tradizionale <sup>3</sup>**

### **a) Propaganda luminosa e propaganda mobile**

1. Dal 30° giorno antecedente la votazione e vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali;

1bis. Le relative richieste saranno indirizzate al Sindaco utilizzando la modulistica di cui all'allegato D) del presente regolamento e trasmesse al servizio elettorale a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it), o tramite fax al numero 0721/887411 e dovranno pervenire almeno tre giorni lavorativi prima della data della manifestazione;

---

<sup>3</sup> **Riferimenti** Legge 24 aprile 1975, n. 130, articolo 7; Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 59, comma 4.

2. E' vietata anche la propaganda con mezzi mobili (auto o furgoni) dotati di apparecchiature luminose. E invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili;

3. I mezzi mobili, per non incorrere nel divieto di affissioni al di fuori degli appositi spazi, devono spostarsi continuamente, salvo le soste di servizio.

#### **b) Volantinaggio**

1. Dal 30° giorno antecedente la votazione, e vietato il lancio (sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (buttar via in qualunque direzione) dei volantini di propaganda elettorale, sia in luogo pubblico (vie e piazze), con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, sia in luogo aperto al pubblico (pubblici esercizi, cinema, teatri e simili). E ammessa, pertanto, la distribuzione a mano dei volantini che, con il consenso del gestore, possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.

#### **c) Propaganda sonora**

1. La propaganda elettorale può essere effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili.

La stessa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

2. Nei trenta giorni antecedenti la votazione l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

3. Il regime di imposte sulla propaganda sonora in periodo di elezioni, all'articolo 9, secondo comma della legge n. 130/75, prevede che a carico della propaganda sonora effettuata a mezzo di appositi amplificatori e simili, sia esente dall'imposta sulla pubblicità solamente a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per la elezione e fino alla chiusura della votazione.

#### **Art. 10 Nuove forme di propaganda elettorale: email, internet, chiamate telefoniche, sms e mms<sup>4</sup>**

1. Le nuove forme di propaganda elettorale via internet, e-mail, chiamate telefoniche, sms e mms non sono ancora state disciplinate dalla legge. Tuttavia, il *Garante* per la protezione dei dati personali ha fornito delle indicazioni affinché l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione avvenga nel rispetto della privacy. In particolare, è stato chiarito che è possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, solo quando si tratta di dati già pubblici. E' indispensabile il consenso degli interessati, abbonati ai vari servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telefonia mobile, e utilizzatori di schede di traffico prepagato, per alcune particolari modalità di comunicazione quali l'invio di fax, di messaggi sms e mms, di messaggi di posta elettronica, di chiamate telefoniche preregistrate. Il consenso non può essere acquisito per silenzio/assenso, non può essere acquisito una tantum, deve precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto con formule chiare ed esplicite. Senza consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider, dati pubblicati in siti web per specifiche finalità aziendali, commerciali, associative o istituzionali, dati ricavati da forum o newsgroup, dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio. In particolare, i provvedimenti del *Garante* prevedono che i partiti, i movimenti politici, i sostenitori e i singoli candidati possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati solo:

---

<sup>4</sup> **Riferimenti** :Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005 e 10 gennaio 2013

- a) se i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati;
- b) oppure quando il materiale propagandistico è di dimensioni molto ridotte, tali da non rendere possibile l'inserimento di un'idee informativa, anche sintetica.

## **Art. 11 I divieti in materia di propaganda <sup>5</sup>**

1. La piena libertà di utilizzo dei mezzi di comunicazione e propaganda si protrae sino al 45° giorno antecedente la votazione; dal 45° giorno in poi occorre tener conto di tutti i vincoli posti dal legislatore per garantire il rispetto della *par condicio*.

### **a) Divieti decorrenti dal 45° giorno antecedente il voto**

A partire dal 45° giorno e sino alla chiusura della campagna elettorale, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità e comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge. Risultano dalla medesima data vietate:

- a) le attività di comunicazione istituzionale per tutte le amministrazioni pubbliche;
- b) la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali in tutte le trasmissioni giornalistiche informative in programmazione da parte di emittenti radiotelevisive nazionali, sempre che le stesse non siano limitate al solo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Il divieto è generalizzato per la partecipazione a tutte le altre trasmissioni radiotelevisive. La comunicazione politica radiotelevisiva;

- c) consentita si svolge nelle forme di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione di candidati e programmi politici e interviste che consentano il confronto tra le diverse posizioni politiche;

d) le indicazioni di voto e le manifestazioni delle proprie preferenze di voto, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva. Sempre a decorrere dal 45° giorno, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità. Risulta di conseguenza ammessa, sui quotidiani e periodici, solo la stampa di:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi dei gruppi, delle liste e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

### **b) Divieti decorrenti dal 30° giorno antecedente il voto**

Dal 30° giorno antecedente la votazione, la propaganda elettorale è consentita solo nei limiti previsti dalle norme di legge. Risultano pertanto vietate:

- a) le affissioni fuori dagli spazi elettorali, salvo le deroghe per gazebo e comitati elettorali;
- b) la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. È ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa (paragrafo 22 circolare Ministero Interno n. 1943/1980). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte dell'amministrazione (articolo 7 legge 130/1975). Tale forma di propaganda è soggetta alla

---

<sup>5</sup> Riferimenti Legge 212/1956, ss.mm.ii.

preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto;

c) la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.

**c) Divieti decorrenti dal 15° giorno antecedente il voto.**

Dal 15° giorno antecedente la votazione inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; il divieto si protrae sino alla conclusione delle operazioni di voto.

**d) Divieti nel giorno antecedente il voto ed in quelli di votazione.**

Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione risultano vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda.

Nei giorni della votazione sono comunque vietati:

- a) la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale;
- b) la diffusione di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

**Art. 12 Sanzioni previste per i reati connessi alla propaganda elettorale.<sup>6</sup>**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento in materia di applicazione di sanzioni per il compimento di reati connessi alla propaganda elettorale, si applicano le vigenti disposizioni regolanti la materia, a cui espressamente si rimanda.

**Art.13 Controlli**

L'attività di vigilanza e controllo per il rispetto del presente regolamento nonché l'attività di accertamento delle relative violazioni e la conseguente attività sanzionatoria è affidata al Corpo della Polizia Municipale, al quale dovranno essere inviate, dunque, eventuali segnalazioni.

**Art.14 Rilascio copia liste elettorali**

Al fine di garantire ed assicurare la “par condicio”, durante il c.d. periodo elettorale (dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi alle ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni), il rilascio di copia delle liste a tutti i partecipanti alla competizione e, cioè, richiesto dai rappresentanti di partiti o associazioni politiche che affiancano o partecipano direttamente alla competizione elettorale, avviene in esenzione dal pagamento di costi di rimborso spese.

**Art 15 Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato approvato con la relativa deliberazione.

---

<sup>6</sup> Riferimenti Legge 212/1956, ss.mm.ii. - Legge 515/1993

## **Allegato D) Modulistica**

Da inoltrare esclusivamente attraverso e-mail all'indirizzo [elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it) o tramite fax al numero 0721/887411 e valida esclusivamente in periodo elettorale.

(Timbro o carta intestata Partito,  
Gruppo politico, Associazione richiedente)

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
SERVIZIO ELETTORALE  
[elektorale@comune.fano.ps.it](mailto:elektorale@comune.fano.ps.it)**

**Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO  
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

rappresentante legale del partito/gruppo politico \_\_\_\_\_

rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,  
(cd. "fiancheggiatore") ma sostenitore del gruppo o partito politico \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ la disponibilità

- della Sala Consiliare (capienza massima di pubblico consentita n. 99 persone);
- della Sala Verdi presso il Teatro della Fortuna (capienza massima di pubblico consentita n. 176 persone);
- della Sala Quartiere Centro Civico (ex sede della Circostrizione-capienza massima 99 persone) di Marotta.

in occasione della consultazione elettorale del \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del

- COMIZIO
- MANIFESTAZIONE
- ALTRO

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma e timbro del richiedente

La presente richiesta deve essere inoltrata all'ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo [elektorale@comune.fano.ps.it](mailto:elektorale@comune.fano.ps.it) o tramite fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni lavorativi prima della data di svolgimento della manifestazione, allegando copia di documento di identità in corso di validità.

**N.B.**

L'utilizzo della sala consiliare é soggetto al rimborso forfetario delle spese di utilizzo, fissate con deliberazione consiglio comunale n. 7 del 11.01.2006

PERIODO: 1° NOVEMBRE/ 30 APRILE

€ 28,00/ora + IVA 4%con riscaldamento

€ 25,50/ora + IVA 4% senza riscaldamento

PERIODO: 1° MAGGIO/31 OTTOBRE

€ 25,50/ora + IVA 4%

L'utilizzo della sala verdi ed il relativo pagamento sono disciplinati con deliberazione di giunta n. 531 del 28/12/2012.

L'utilizzo della sala quartiere centro civico di Marotta é soggetto al rimborso forfetario delle spese di utilizzo, fissate con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08.02.2001:

€ 6,00/ora + IVA 4% con riscaldamento

€ 4,50/ora + IVA 4% senza riscaldamento

Con Circolare n. 19 del 20/05/2004 della Agenzia delle entrate avente per oggetto: "IVA, aliquota del 4% applicabile ai beni e servizi attinenti alle campagne elettorali – art. 7 Legge 8 aprile 2004 n.90" si è disposto l'applicabilità dell'IVA al 4%.

**Il pagamento dovrà essere eseguito, presso il servizio economato aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00**

**Le sale di che trattasi saranno messe a disposizione a decorrere dal 45° giorno antecedente le consultazioni elettorali sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle elezioni.**

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto dalla legge.



(Timbro o carta intestata Partito,  
Gruppo politico, Associazione richiedente)

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
SERVIZIO ELETTORALE  
[elektorale@comune.fano.ps.it](mailto:elektorale@comune.fano.ps.it)**

**Oggetto: MODULO DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE GAZEBO e/o BANCHETTO  
PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE (in periodo elettorale )**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

rappresentante legale del partito/gruppo politico \_\_\_\_\_

rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione (cd. "fiancheggiatore"), ma sostenitore del gruppo o partito politico \_\_\_\_\_

### **C H I E D E**

ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina della propaganda elettorale di poter installare un gazebo/banchetto avente dimensioni \_\_\_\_\_ per la propaganda relativa alla consultazione elettorale \_\_\_\_\_

nella giornata \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso :

Corso G. Matteotti (banchetto);

Piazza \_\_\_\_\_ destinata a comizio e/o manifestazione (gazebo/banchetto).

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma e timbro del richiedente

### **N.B.**

- Nel caso in cui il gazebo superasse la superficie di 9 mq si dovrà effettuare il relativo pagamento, relativo all'occupazione di suolo pubblico temporaneo, previa autorizzazione, presso la Società Duomo G.P.A. S.r.l. sita in via Gozzi, 25 – Fano Tel. 0721 820206.
- La presente richiesta deve essere inoltrata all'ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo [elektorale@comune.fano.ps.it](mailto:elektorale@comune.fano.ps.it) o tramite fax al numero [0721/887411](tel:0721887411) almeno sette giorni lavorativi prima della data di svolgimento della manifestazione, allegando copia di documento di identità in corso di validità..
- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto dalla legge.

(Timbro o carta intestata Partito,  
Gruppo politico, Associazione richiedente)

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
SERVIZIO ELETTORALE  
elettoriale@comune.fano.ps.it**

**Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI UNA PIAZZA COMUNALE  
PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE/COMIZIO ELETTORALE (in  
periodo elettorale )**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

rappresentante legale del partito/gruppo  
politico \_\_\_\_\_

rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,  
(cd. "fiancheggiatore" ) ma sostenitore del gruppo o partito politico \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ la disponibilità

della Piazza \_\_\_\_\_

in occasione della consultazione elettorale del \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del

- COMIZIO  
 MANIFESTAZIONE  
 ALTRO

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma e timbro del richiedente

### **N.B.**

- L'utilizzo delle piazze è soggetto al pagamento della relativa tassa di occupazione suolo pubblico in misura ridotta ( art. 45 D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. - Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 19/07/1994 e ss.mm.ii.. )

Il relativo pagamento dovrà essere eseguito, previa autorizzazione, presso la Società Duomo G.P.A. S.r.l. sita in via Gozzi, 25 – Fano Tel. 0721 820206

- La presente richiesta deve essere inoltrata all'ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo [elettoriale@comune.fano.ps.it](mailto:elettoriale@comune.fano.ps.it) o tramite fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni lavorativi prima della data di svolgimento della manifestazione, allegando copia di documento di identità in corso di validità.

- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto dalla legge.e

(Timbro o carta intestata Partito,  
Gruppo politico, Associazione richiedente)

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
SERVIZIO ELETTORALE  
[elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it)**

**Oggetto: MODULO DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI SPAZIO  
SPECIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ( in caso di referendum )**

Il/La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**C H I E D E**

ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art.4 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 l'assegnazione degli spazi destinati all'affissione di propaganda elettorale relativa alle consultazioni referendarie \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma e timbro del richiedente

\_\_\_\_\_

La presente richiesta deve essere presentata entro il 34° giorno antecedente il giorno della votazione (art. 4 Legge 4 aprile 1956, n. 212, e succ. modificazioni), all'Ufficio elettorale del Comune di Fano, Via San Francesco d'Assisi, 76 allegando copia di documento di identità in corso di validità.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto dalla legge.

**Recapiti per comunicazioni riguardanti l'assegnazione degli spazi oggetto della richiesta:**

Cognome e nome

cellulare

telefono

\_\_\_\_\_

e-mail

\_\_\_\_\_

Pec

\_\_\_\_\_

(Timbro o carta intestata Partito,  
Gruppo politico, Associazione richiedente)

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI FANO  
SERVIZIO ELETTORALE  
[elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it)**

**Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER PROPAGANDA SONORA INSTALLATA SU  
MEZZI MOBILI in periodo elettorale**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di:

rappresentante legale del partito/gruppo  
politico \_\_\_\_\_

rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,  
(cd. "fiancheggiatore") ma sostenitore del gruppo o partito politico \_\_\_\_\_

### **C H I E D E**

l'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica nell'ambito del territorio comunale, ai sensi  
dell'art. 59 del D.P.R. 495/1995, mediante l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, installati sul  
veicolo \_\_\_\_\_ marca \_\_\_\_\_

tipo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_ per la manifestazione elettorale

organizzata dal <sup>7</sup> \_\_\_\_\_

per il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

in occasione della consultazione elettorale del \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma e timbro del richiedente

\_\_\_\_\_

La presente richiesta deve essere inoltrata all'ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo  
[elettorale@comune.fano.ps.it](mailto:elettorale@comune.fano.ps.it) o tramite fax al numero 0721/887411 almeno tre giorni lavorativi  
prima della data di svolgimento della manifestazione, allegando copia di documento di identità in  
corso di validità.

<sup>7</sup> Indicare la denominazione del Partito, Movimento, Associazione, ect.....

## **Allegato E) Riferimenti normativi**

Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale);
  - Legge 25 marzo 1993, n. 81 (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale);
  - Legge 10 dicembre 1993, n. 515, artt. 1,6,17,18,19 e 20 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche);
  - Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica);
  - Legge 6 novembre 2003, n. 313 (disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali);
  - art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
  - art. 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 (disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive);
  - art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale);
- Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) e riguardano:
- il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
  - l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- Dal 30° giorno antecedente le elezioni si dispone la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.